

## ORDINANZA N 40 DEL 19/06/2026

Settore: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, EVENTI

**OGGETTO:** DIVIETO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4-BIS TUEL DI VENDITA PER ASPORTO, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE NEI GIORNI 19, 20 E 21 GIUGNO 2026 NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLA "NOTTE BIANCA"

IL SINDACO

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 240 del 11/05/2026 la Dirigente dell'Area Governo e Gestione del Territorio e Sicurezza ha affidato alla ditta STAR-M- SRL l'incarico di organizzare l'evento "Notte Bianca" nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026.

DATO ATTO che con documentazioni a protocollo n. 14615/2026 e 14617/2026 registrati il 27/05/2026 l'organizzatore ha presentato regolare SCIA recante id. SUAP 09876940967-25052026-1507, comprendente il programma della manifestazione, il piano emergenza generale, i piani di *Safety e Security* contenenti le planimetrie della manifestazione nel suo complesso.

DATO ATTO che con ordinanza n. 39 del 15/06/2026 il Comandante di Polizia Locale poneva limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta dei veicoli in alcune vie del centro dal 19/06 al 21/06/2026 per l'evento denominato notte bianca.

ATTESO CHE il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo"*.

RICHIAMATA la c.d. "direttiva Safety" del 18-07-2018 recante *"Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"*.

CONSIDERATO CHE data l'importanza della manifestazione si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, nell'area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

RITENUTO NECESSARIO intervenire a livello sindacale, per garantire un livello alto di sicurezza, affinché venga attivata, tramite AREU, la predisposizione opzionale e facoltativa, ritenuta opportuna, del servizio a cura della CRI NOVA MILANESE per dislocare nell'area di via Giussani, limitrofa alla piazza Marconi un mezzo di base adeguato per un pronto intervento in caso di malori.

RILEVATO INOLTRE CHE potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio.

RILEVATO CHE esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe utilizzate in occasione della notte bianca, nei soli giorni 19-20-21 Giugno 2026 e limitatamente all'orario dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno.

RITENUTO CHE il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe utilizzate in occasione della notte bianca, nei soli giorni 19-20-21 Giugno 2026 e limitatamente all'orario dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241 atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali.

RITENUTO che, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, si rende necessario intervenire ponendo il divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine presso l'area della manifestazione.

VISTO il testo dell'art. 54 rubricato "*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*" nei suoi commi 4 e 4-bis che si riportano:

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

#### VISTI

- Il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 7-bis comma 1-bis e l'art. 54, comma 4;

- la L.241/1990;

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

### **ORDINA**

che per i motivi esplicitati in premessa, durante lo svolgimento della manifestazione della Notte Bianca nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2026, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno di manifestazione, nelle aree della manifestazione, identificate nella planimetria allegata e, indicativamente descritte per esteso: **Piazza Marconi, via Roma, via Mariani, via San Sebastiano, piazza Viviani, piazza Vicolo Cortelunga, via Madonnina.**

**1. IL DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO E/O DI SOMMINISTRARE** bevande in contenitori di vetro o lattine;

**2. LIMITATAMENTE AI SOLI PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZATI, È CONSENTITA** la somministrazione in contenitori di vetro o lattine esclusivamente all'interno dei locali o dehors autorizzati con servizio al tavolo.

**3. IL DIVIETO PER CHIUNQUE DI INTRODURRE E/O CONSUMARE** nell'area interessata dalla manifestazione bevande in contenitori di vetro o lattine, anche già in proprio possesso;

**4. IL DIVIETO DI ABBANDONARE**, fuori dagli appositi contenitori rifiuti.

**5. OBBLIGO PER I TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E PUBBLICI ESERCIZI INTERESSATI E ORGANIZZATORE DELL'EVENTO "NOTTE BIANCA", DI AFFIGGERE** in modo ben visibile la comunicazione informativa allegata alla presente ordinanza.

### **AVVERTE**

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

- Salvo il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i..

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, in applicazione del d.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla medesima data.

### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente con immediata esecutività;
- Che venga affissa in modo ben visibile l'ordinanza mediante cartellonistica, a cura dell'Organizzatore della manifestazione, nei punti strategici di accesso alla manifestazione;
- Che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine curino l'esecuzione del presente provvedimento;
- Che la presente ordinanza sia inviata al Prefetto di Monza e Brianza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;
- Che per garantire un livello alto di sicurezza venga attivata, tramite AREU, la predisposizione opzionale e facoltativa, ritenuta opportuna, del servizio a cura della CRI NOVA MILANESE per dislocare nell'area di via Giussani, limitrofa alla piazza Marconi un mezzo di base adeguato per un pronto intervento in caso di malori, per il Giorno 20 giugno 2026, data la plausibile affluenza.

**IL SINDACO**

**Fabrizio Pagani**

*(atto sottoscritto digitalmente)*